



COPIA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MERLI EMANUELA

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Ufficio.

Addì, 15-05-2013

L'INCARICATO
ROSA CARMEN

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

- La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune dal giorno 15-05-2013 al 30-05-2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MERLI EMANUELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MERLI EMANUELA

L'anno **duemilatredecim**, addì **quattordici** del mese di **maggio** nella Residenza Municipale, convocata da appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. **CAPPOZZO ROBERTINO**

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	Presente/ Assente alla seduta
CAPPOZZO ROBERTINO	P
CAPPOZZO GIOVANNI	P
PRETTO ONORINA	P
RIGON GIANBALDO	P
FABRIS GIORGIO	P
DE MARCHI EUGENIO SILVANO	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **MERLI EMANUELA**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta Comunale sugli Immobili;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 2012 e fino all'anno 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime è fissata al 2015;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale sancisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5, e 6 del D.Lgs 504/1992;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 il quale definisce che il valore della base imponibile per le aree fabbricabili è riferito al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indica di edificabilità, alla destinazione d'uso consentiva, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione o per la sua urbanizzazione;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 18/05/2012, in particolare in merito alla determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili;

VISTE le linee guida diffuse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il regolamento dell'Imposta Municipale Propria dalle quali emerge che, nonostante il mancato richiamo all'art.59 del D.Lgs n. 446/97, il Comune può comunque fissare i valori delle aree fabbricabili che non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente, e che possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta;

CONSIDERATO che, il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 2 del 27/03/2012 ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA", aveva confermato per l'anno 2012 i valori delle aree edificabili approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 10.11.2011, ai soli effetti della limitazione del potere di accertamento del comune ai fini dell'imposta municipale propria;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 27/03/2012 ed integrato e modificato con deliberazione di C.C. 42 del 27/11/2012 con decorrenza 01/01/2013, ed in particolare l'art. 5 bis "Determinazione del valore delle aree fabbricabili" il quale recita:

1. *La base imponibile delle aree fabbricabili è valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.*
2. *Allo scopo di indirizzare i contribuenti e ridurre l'insorgenza del contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori minimi delle aree fabbricabili del territorio del Comune. Tali valori minimi così determinati saranno assunti a riferimento per gli accertamenti dell'ufficio tributi e per la verifica della base imponibile dichiarata dai proprietari di aree fabbricabili, ai fini del calcolo dell'imposta.*
3. *Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le*

predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 salvo che da atti ufficiali (atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali ecc.) si possono evincere valori superiori;

4. *Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati al comma 2, non gli competerà alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata a tale titolo.*
5. *Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero come meglio precisato all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n. 504/1992. In tali casi il valore imponibile è dato dal valore delle aree dalla data di inizio lavori sino alla data di ultimazione degli stessi ovvero di utilizzazione dei fabbricati se antecedente.*
6. *I valori minimi determinati dalla Giunta Comunale hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.;*

ATTESA la competenza della Giunta Comunale alla determinazione dei suddetti valori a decorrere dall'anno 2013;

RITENUTO opportuno, in considerazione dell'attuale periodo di crisi economica e dello stallo dei prezzi, fissare i valori minimi di riferimento delle aree edificabili nel territorio del Comune di Lugo di Vicenza per l'anno 2013 nella stessa misura vigente per l'anno 2012 con la seguente precisazione:

-“Nel caso di interventi puntuali in zona agricola la superficie sarà così determinata: volume edificatorio concesso diviso 1. In tal caso, quale valore minimo di riferimento (€/mq), considerati i minori servizi messi a disposizione per tali aree, sarà applicato quello minimo delle zone “N”, vale a dire € 76,50.”;

VISTA l'allegata tabella (allegato A), redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale sono riportati i suddetti valori suddivisi per zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i., che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i valori minimi di riferimento delle aree edificabili nel territorio del Comune di Lugo di Vicenza, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, confermandoli nei valori stabiliti per l'anno 2012, come da tabella allegata (allegato A), redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella quale sono riportati i suddetti valori suddivisi per zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; con la seguente precisazione:
-“Nel caso di interventi puntuali in zona agricola la superficie sarà così determinata: volume edificatorio concesso diviso 1. In tal caso, quale valore minimo di riferimento (€/mq), considerati i minori servizi messi a disposizione per tali aree, sarà applicato quello minimo delle zone “N”, vale a dire € 76,50.”;
- 2) di precisare che i valori così determinati non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma hanno valore meramente indicativo e pertanto l'Ufficio Tributi potrà accertare un maggiore valore in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere lavori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali ecc.;
- 3) di dare atti che i valori come sopra determinati hanno decorrenza dal 1° gennaio 2013;

4) di dichiarare la presente delibera, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Oggetto: DETERMINAZIONE VALORI MINIMI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 13/05/2013

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Polga Mino

Lugo di Vicenza, 13-05-2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 13-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA

Valori minimi di riferimento aree edificabili dal 01/01/2013

Zona urbanistica	Indice di edificabilità	Valore minimo di riferimento al mq	Località	
CENTRO STORICO				
A1 (ex A33)		€ 40,00	Marziele	
A2 (ex A25)		€ 72,25	Dardini - Mortisa	
A3 (ex A25)		€ 72,25		
A4 (ex A26)		€ 72,25		
A5 (ex A26)		€ 72,25		
A6 (ex A27)		€ 72,25		
A7 (ex A28)		€ 72,25		
A8 (ex A30)		€ 72,25		
A9 (ex A28)		€ 72,25		
A10 (ex A29)		€ 72,25		
A11 (ex A31)		€ 72,25		
A12 (ex A29)		€ 72,25		
A13 (ex A32)		€ 72,25		
A14 (ex A24)		€ 76,50		Boschetti Rizzato
A15 (ex A23)		€ 76,50		
A16 (ex A1)		€ 105,00	Centro paese	
A17 (ex A1)		€ 105,00		
A18 (ex A2)		€ 105,00		
A19 (ex A4)		€ 105,00		
A20 (ex A3)		€ 105,00		
A21 (ex A2)		€ 105,00		
A22 (ex A5)		€ 105,00		
A23 (ex A6)		€ 105,00		
A24 (ex A7)		€ 105,00		
A25 (ex A11)		€ 105,00		
A26 (ex A10)		€ 105,00		
A27 (ex A8)		€ 105,00		
A28 (ex A9)		€ 105,00		
A29 (ex A12)		€ 105,00		
A30 (ex A13)		€ 105,00		
A31 (ex A14)		€ 105,00		
A32 (ex A15)		€ 105,00		
A33 (ex A16)		€ 105,00		
A34 (ex A17)		€ 105,00		
A35 (ex A18)		€ 105,00		
A36 (ex A19)		€ 105,00		
A37 (ex A21)		€ 105,00		
A38 (ex A20)		€ 105,00		
A39 (ex A22)		€ 105,00		

ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE A INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO			
R1 (ex B35)	1,4	€ 162,00	
R2 (ex B1)	1	€ 135,00	
R3 (ex B2)	1,9	€ 175,00	
R4 (ex B1)	1	€ 125,00	
R5 (ex C1.2)	1	€ 135,00	
R6 (ex B3)	1	€ 125,00	
R7 (ex C1.2)	1	€ 135,00	
R8 (ex C1.3)	1	€ 135,00	
R9 (ex B4)	2,5	€ 184,00	
R10 (ex C1.3)	1	€ 135,00	
R11 (ex B36)	1,6	€ 147,00	
R12 (ex C1.3)	1	€ 135,00	
R13 (ex B36)	1,6	€ 147,00	
R14 (ex B37)	3	€ 189,00	
R15 (ex B6)	1,7	€ 161,00	
R16 (ex B5)	1,8	€ 161,00	

R17 (ex B6)	1,7	€ 161,00	
R18 (ex B7)	1,3	€ 138,00	
R19 (ex B9)	3	€ 207,00	
R20 (ex B10)	1	€ 115,00	
R21 (ex B21)	3	€ 207,00	
R22 (ex B8)	1,5	€ 138,00	
R23 NUOVO	1	€ 115,00	
R24 (ex B13)	1,3	€ 138,00	
R25 (ex B11)	2	€ 161,00	
R26 (ex B12)	2,75	€ 207,00	
R27 (ex B17)	1,6	€ 161,00	
R28 (ex B14)	2,5	€ 184,00	
R29 (ex B15)	1,3	€ 138,00	
R30 (ex B16)	1,35	€ 138,00	
R31 (ex B18)	1,7	€ 161,00	
R32 (ex B19)	1,3	€ 138,00	
R33 (ex B21)	1,5	€ 138,00	
R34 (ex B20)	2	€ 161,00	
R35 (ex B22)	2,7	€ 207,00	
R36 (ex B20)	2	€ 161,00	
R37 (ex B23)	1,7	€ 183,40	
R38 (ex B26)	1,3	€ 157,20	
R39 (ex B24)	2	€ 183,40	
R40 (ex B27)	1,5	€ 157,20	
R41 (ex B25)	1,2	€ 157,20	
R42 (ex B28)	1,7	€ 183,40	
R43 (ex B29)	1,7	€ 183,40	
R44 (ex B30)	1,3	€ 157,20	
R45 (ex B31)	1,2	€ 157,20	
R46 (ex B32)	1,2	€ 157,20	
R47 (ex B33)	1,7	€ 183,40	
R48 (ex B34)	1	€ 131,00	

N01	1,9	€ 76,50	Lore
N02		€ 76,50	Mortisa
N03		€ 81,00	Dardini
N04	1,3	€ 81,00	Vezzene
N05	1,9	€ 90,00	Mare
N06	2	€ 90,00	Bernardi
N07	1,8	€ 90,00	Bosco
N08	1,5	€ 90,00	Sarollo
N09	1,9	€ 90,00	Sampierotti
N10	1,2 - 1,3 - 2	€ 101,00	Cassogna - Roveri - Volpente 1
N11	1 - 1,5	€ 101,00	Volpente 2 - Volpente 3
N12	1	€ 101,00	Cavallo
N13		€ 90,00	Poli
N14	1	€ 101,00	Valdellette
N15	1,4	€ 90,00	Creari
N16	1,4	€ 81,00	S. Maria
N17	1,4	€ 90,00	Serra
N18		€ 101,00	Barbai
N19		€ 90,00	Tripoli
N20	1,2	€ 90,90	Rosa
N21	1,6	€ 90,00	Graziani
N22	1	€ 90,00	Molan
N23	1	€ 81,00	Cerchierolla

ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO			
SUA 2 (ex B36)	1,6	€ 161,00	Valdella
SUA 7 NUOVO	1,5	€ 138,00	S. Giorgio
SUA 8 NUOVO	1	€ 120,00	M. Ortigara
SUA 9 NUOVO	0,9	€ 85,00	Boschetti Rizzato

**ZONE RESIDENZIALI SOGGETTE A PIANO ESECUTIVO
CONFERMATO**

PEC 4 (ex C2)	1,5	€ 159,60	Monte Ortigara
PEC 6 (ex C2)	1,5	€ 159,60	Lottizzazione

**NUCLEI AGRICOLI E CONTRADE SOGGETTE A STRUMENTO
URBANISTICO ATTUATIVO**

SUA 5 NUOVO	1	€ 101,00	
-------------	---	----------	--

**ZONE PRODUTTIVE PER ATTIVITA' INDUSTRIALE E ARTIGIANALI
SOGGETTE A INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO**

Prod 1 (ex D1.1)		€ 128,00	Cartiera Burgo
Prod 2 (ex D1.2)		€ 128,00	
Prod 3 (ex D1.3)		€ 128,00	Alcan

**ZONE COMMERCIALI DIREZIONALI DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO
SOGGETTE A INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO**

Comm 1 (ex D2.1)		€ 153,00	
------------------	--	----------	--

**ZONE PRODUTTIVE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
SOGGETTE A PIANO ESECUTIVO CONFERMATO**

Prod 4 (ex PEC 1)		€ 128,00	Serra
-------------------	--	----------	-------

N.B.	Nel caso di aree edificabili solo con intervento puntuale la superficie sarà così determinata: ZONA "A" e ZONA "N" - VOLUME EDIFICATORIO CONCESSO DIVISO 1
	Nel caso di interventi puntuali in zona agricola la superficie sarà così determinata: volume edificatorio concesso diviso 1. In tal caso, quale valore minimo di riferimento (€/mq), considerati i minori servizi messi a disposizione per tali aree, sarà applicato quello minimo delle zone "N", vale a dire € 76,50.